47199/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2012

SENTENZA N. 2546 /2012

REGISTRO GENERALE N. 14711/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. DOMENICO GENTILE	- Consigliere -
Dott. ANTONIO PRESTIPINO	- Rel. Consigliere -
Dott. ADRIANO IASILLO	- Consigliere -
Dott. SERGIO BELTRANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GARREFFA PASQUALE N. IL 03/07/1973

avverso l'ordinanza n. 2592/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

In fatto e in diritto

letta l'ordinanza della Corte di Appello del 14.2.2012, che dichiarò l'inammissibilità dell'appello proposto da Garreffa Pasquale avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 16.10.2006, per il reato di ricettazione di un'autovettura;

letto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del predetto Garreffa;

ritenuto che in punto di responsabilità l'atto di appello non interloquiva in alcun modo sul nucleo centrale delle valutazioni della sentenza di primo grado, riferite alla condotta tenuta dal ricorrente dopo l'inziale e apparentemente sereno consenso agli accertamenti dei verbalizzanti, seguito però da un tentativo di fuga che mise in pericolo l'incolumità degli operanti, e del tutto coerentemente interpretato dal giudice di primo grado come prova della consapevolezza, da parte del Garreffa, della falsità della targa apposta sull'autoveicolo;

ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio l'appello si limitava più che altro a vaghe ed assertive notazioni sociologiche e all'astratta considerazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., a fronte della ben più congrua e concreta sottolineatura, da parte del giudice di primo grado, del profilo criminale dell'imputato desumibile dai suoi numerosi precedenti penali;

ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22.11.2012.

Il consigliere relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL -6 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli